

Ai gentili clienti
Loro sedi

Revisori legali: obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC entro il prossimo 30.11.2016, ma non per tutti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con **la circ. 29.9.2016 n. 21**, il MEF ha illustrato le **modalità e i termini attraverso cui i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali** devono comunicare le caselle di Posta Elettronica Certificata. Il DLgs. 135/2016 ha, infatti, integrato l'art. 16 co. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), prevedendo **l'obbligo per i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro di comunicare il proprio indirizzo PEC al MEF o al soggetto incaricato della tenuta del Registro**. Il MEF ha evidenziato, in merito, che: i) la comunicazione dell'indirizzo **deve avvenire con le ordinarie modalità telematiche** previste per l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro, cioè mediante accesso all'Area riservata del portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it); ii) ai soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro un indirizzo PEC **non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione**, salva la verifica che la casella di posta certificata precedentemente comunicata sia ancora valida e attiva; iii) la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie al Registro ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati entro il termine di 30 giorni dalla variazione **espone l'iscritto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 2.500,00 euro ex art. 24 co. 2 lett. b) del DLgs. 39/2010** (così come modificato dal DLgs. 135/2016). Il MEF ha, quindi, **raccomandato agli iscritti di provvedere al descritto adempimento entro il 30.11.2016**.

Premessa

L'art. 16, DL n. 185/2008, ha introdotto l'obbligo, in capo a numerosi soggetti, di dotarsi di **una casella di posta elettronica certificata (PEC)**.

Soggetti obbligati a dotarsi di PEC

I **professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato** (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.), qualora iscritti al 29.11.2008, dovevano ottemperare a tale obbligo entro il 29.11.2009;

Le **imprese costituite in forma societaria** (società di persone, società di capitali, ecc.), qualora costituite entro il 29.11.2008, dovevano ottemperare a tale obbligo entro il 30.6.2012. In caso di costituzione successiva alla predetta data, la PEC doveva essere / va comunicata in sede di iscrizione al Registro delle Imprese;

Le **imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale al 20.10.2012**, dovevano dotarsi della PEC entro il 30.6.2013. Le imprese costituite successivamente al 20.10.2012 dovevano / devono dotarsi della PEC già ai fini della prima iscrizione nel Registro delle Imprese;

Le **Amministrazioni pubbliche**.

OSSERVA

Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ha:

- **esteso l'obbligo per tutti i revisori legali e le società di revisione** legale iscritti nell'apposito Registro **di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata** al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del Registro;
- inserito l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata **tra i dati minimi che costituiscono il contenuto informativo del Registro dei revisori legali** (lett. d-bis).

Gli obblighi di comunicazione dei revisori legali

Recentemente il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare 29.9.2016, n. 21, ha fornito una **serie di chiarimenti in merito a tale obbligo**, evidenziando innanzitutto che:

- la comunicazione di un valido indirizzo PEC **costituisce un preciso obbligo a carico di tutti gli iscritti**, persone fisiche e giuridiche - anche di quelli fino ad oggi sprovvisti di tale strumento, che dovranno dunque farsi carico di attivare una casella PEC presso un fornitore certificato.
- l'elenco pubblico dei gestori, cui si invita a far riferimento per l'attivazione di un valido indirizzo PEC, **è accessibile sul sito internet istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)** al seguente indirizzo: <http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori>.

- la comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro dei revisori **dovrà avvenire esclusivamente con le ordinarie modalità telematiche** previste per l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro, ed in particolare mediante accesso all'Area riservata del portale della revisione legale disponibile all'indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it;

OSSERVA

In merito alla procedura necessaria per acquisire le credenziali personali di accesso (username e password), **si rinvia all'apposita Guida operativa già predisposta ed accessibile nella sezione "Accreditamento"**.

- il revisore / società di revisione deve comunicare l'indirizzo PEC al Registro dei revisori legali **entro il 30.11.2016**;
- per quanto concerne i **soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione.**

OSSERVA

Questi soggetti sono inviati comunque *"ad una scrupolosa verifica dei propri dati anagrafici e di contatto anche al fine di accertarsi che la casella di posta certificata precedentemente comunicata al Registro sia ancora valida e sia attiva"*. Nella comunicazione in esame, **viene altresì evidenziato che qualora al Registro siano state comunicate caselle CEC-PAC (@postacertificata.gov.it), considerata la dismissione del relativo servizio, le stesse risultano attualmente non attive.** In tali situazioni **la casella di posta elettronica non più operativa va sostituita con una nuova casella PEC, rilasciata da un soggetto certificato.**

- ogni casella PEC comunicata dovrà, inoltre, **essere associata univocamente ad un singolo iscritto**;
- per quanto concerne i **professionisti iscritti presso altri Albi, Ordini o Collegi professionali** (già tenuti a dotarsi di una propria casella PEC), **questi potranno:**
- **indicare al registro dei revisori** la casella PEC già utilizzata per l'Ordine professionale o collegio di appartenenza ovvero;
 - ricorrere, alternativamente, **ad una casella PEC specifica** diversa dalla precedente.

OSSERVA

Nella comunicazione in esame, viene, ribadita la necessità di procedere all'aggiornamento del proprio indirizzo PEC **entro il termine di 30 giorni da qualsiasi variazione.**

Regime sanzionatorio

Deve, infine, evidenziarsi che la **mancata comunicazione di informazioni obbligatorie che costituiscono parte essenziale del contenuto informativo del Registro dei revisori legali**, ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati nei tempi previsti alla normativa, **espone l'iscritto all'applicazione delle sanzioni amministrative** di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

OSSERVA

In particolare, in caso di omessa comunicazione dell'indirizzo PEC è prevista una specifica sanzione da € 50 a € 2.500 ai sensi della lett. b) del comma 2 del citato art. 24, introdotta ad opera del D.Lgs. n. 135/2016.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO